

BTP 0,95% 15 marzo 2023 cod. IT0005172322 per nominali euro 200.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 103,08;

BTP 0,30% 15 agosto 2023 cod. IT0005413684 per nominali euro 250.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 101,73;

CCTeu 15 luglio 2023 cod. IT0005185456 per nominali euro 80.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 101,30.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito delle operazioni di riacquisto bilaterale effettuate il 25 novembre 2020 (regolamento 27 novembre 2020), è la seguente:

			Importo nominale in circolazione
BTP 3,75%	16 ottobre 2013/1° maggio 2021	(IT0004966401)	15.832.547.000,00
BTP Italia 0,45%	22 maggio 2017/22 maggio 2023	(IT0005253676)	6.768.436.000,00
BTP 0,95%	15 marzo 2016/15 marzo 2023	(IT0005172322)	15.602.343.000,00
BTP 0,30%	15 giugno 2020/15 agosto 2023	(IT0005413684)	16.493.113.000,00
CCTeu	15 gennaio 2016/15 luglio 2023	(IT0005185456)	13.222.796.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 dicembre 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A06916

DECRETO 11 dicembre 2020.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

20A06997

